REGOLAMENTO (CE) N. 1390/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2000

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 814/2000 del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativo alle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune (1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 814/2000 definisce il tipo e il contenuto delle azioni di informazione riguardanti la politica agricola comune. Occorre adottare modalità di applicazione di tale regolamento alla luce segnatamente dell'esperienza acquisita.
- L'invito a presentare proposte costituisce il mezzo più efficace e più trasparente per garantire che le possibilità di sovvenzione offerte dal regolamento (CE) n. 814/ 2000 beneficino della pubblicità più ampia possibile e affinché siano selezionate le azioni migliori.
- Occorre precisare in modo dettagliato le condizioni di (3) ammissibilità degli offerenti e le cause di esclusione, nonché i criteri generali di selezione delle azioni menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- Fra i destinatari del finanziamento previsto dal regolamento (CE) n. 814/2000 figurano organizzazioni che non hanno uno stato giuridico ben definito. Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità occorre quindi esigere, in caso di versamento di un anticipo sul pagamento della sovvenzione, la costituzione di una garanzia di importo equivalente.
- Per far beneficiare un numero quanto più ampio possi-(5) bile di interessati delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un tasso di finanziamento superiore al 50 % deve rimanere eccezionale.
- L'informazione del comitato del Fondo europeo agricolo (6) di orientamento e di garanzia (FEAOG), istituito dal regolamento (CE) n. 1258/1999, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (2), sulle azioni finanziate in applicazione del presente regolamento, può favorire il coordinamento fra le azioni condotte dagli Stati membri e quelle sovvenzionate dalla Comunità.
- Per l'anno 2000, tenuto conto dei termini previsti per la pubblicazione di un invito a presentare proposte, occorre derogare alle disposizioni del presente regolamento che prevedono detto invito, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni, e consentire pertanto

la selezione delle domande secondo la data di presenta-

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento reca le modalità di applicazione relative alle azioni di informazione sulla politica agricola comune, in forma di programmi d'attività e di azioni specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 814/2000.

Articolo 2

Invito a presentare proposte

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un invito a presentare proposte entro il 31 luglio di ogni anno con indicazione segnatamente dei temi e dei tipi di azioni prioritarie, la ripartizione indicativa degli stanziamenti disponibili e i termini per la presentazione delle domande e l'inizio delle azioni.

Articolo 3

Condizioni di ammissibilità degli offerenti

- Le organizzazioni e le associazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere non governative;
- b) non avere scopo di lucro;
- c) essere stabilite in uno Stato membro da almeno due anni.
- Le persone di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 814/2000 devono essere persone giuridiche legalmente costituite in uno Stato membro da almeno due anni, fatta eccezione per le autorità pubbliche degli Stati membri, nonché gli istituti universitari e i mezzi di comunicazione di massa che tuttavia soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo.
- Qualora la convenzione di cui all'articolo 10 preveda il versamento di un anticipo a titolo del pagamento della sovvenzione, l'offerente costituisce una garanzia bancaria di importo equivalente.

Tale garanzia non è richiesta se l'offerente è un organismo pubblico.

⁽¹⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 7. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

Articolo 4

Cause di esclusione degli offerenti

L'offerente è escluso nei seguenti casi:

IT

- a) se è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o di sospensione di attività, oggetto di procedure di concordato o di misure analoghe o sia stato oggetto di procedure analoghe;
- b) se è stato condannato per un reato che incida sulla sua moralità professionale, con sentenza passata in giudicato;
- c) se ha commesso una grave violazione dei doveri professionali:
- d) se non è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali, d'imposte e di tasse;
- e) se non dispone della capacità finanziaria, tecnica e professionale necessaria per realizzare l'azione in base alle informazioni precisate all'allegato I, punto 3, lettere c) e d).

Articolo 5

Azioni non ammesse

Oltre alle azioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 814/2000, non sono ammesse le seguenti azioni:

- a) le azioni che hanno scopo di lucro;
- b) le assemblee generali o le riunioni statutarie.

Articolo 6

Condizioni di ricevibilità delle domande

Sono ricevibili solo le domande di sovvenzioni presentate conformemente all'allegato I.

Articolo 7

Cause di esclusione delle azioni

- 1. I programmi d'attività sono esclusi nei casi seguenti:
- a) se iniziano prima della data indicata nell'invito a presentare proposte;
- b) se si concludono dopo il 30 aprile dell'anno successivo a quello del contributo finanziario;
- c) se comportano una domanda di sovvenzione inferiore a 25 000 EUR e superiore a 500 000 EUR.
- 2. Le azioni specifiche sono escluse nei casi seguenti:
- a) se iniziano meno di tre mesi dopo l'inoltro alla Commissione della domanda di sovvenzione;
- b) se si concludono dopo il 30 aprile dell'anno successivo a quello del contributo finanziario;
- c) se comportano una domanda di sovvenzione inferiore a 5 000 EUR e superiore a 100 000 EUR.

Articolo 8

Criteri di selezione delle azioni

- 1. La Commissione seleziona le domande ammesse al beneficio del finanziamento comunitario in base ai criteri della qualità del progetto e di un buon rapporto costo-efficacia, previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 814/2000.
- 2. La qualità del progetto è valutata segnatamente tenendo conto di quanto segue:
- a) pertinenza ed interesse generale delle azioni;
- b) dimensione e plusvalore comunitario;
- c) effetto moltiplicatore durevole a livello comunitario, nazionale e regionale;
- d) contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale o intersettoriale durevole;
- e) mezzi previsti per la valutazione delle azioni.
- 3. Un buon rapporto costo-efficacia è valutato segnatamente tenendo conto di quanto segue:
- a) congruità dei fondi presentati nella domanda;
- b) contributo chiesto alla Commissione;
- c) capacità dell'offerente di mobilitare altre fonti di finanziamento.
- 4. I criteri di selezione sono precisati nell'allegato II.

Articolo 9

Tasso di contributo finanziario

- 1. Il tasso massimo del finanziamento comunitario per le azioni selezionate è del 50 % dei costi ammissibili come definiti all'allegato III.
- 2. Il tasso massimo di finanziamento comunitario può essere aumentato fino al 75 % dei costi ammissibili per un'azione specifica o una o più attività di un programma, purché queste presentino un interesse eccezionale in relazione ai criteri di selezione e implichino quanto segue:
- a) costi di interpretazione o di traduzione, in almeno quattro lingue ufficiali della Comunità o dei paesi candidati all'adesione, che rappresentino oltre il 20 % delle spese ammissibili e purché, con riguardo alle spese di interpretazione, vi siano almeno cinque partecipanti per lingua;
- b) spese di soggiorno per partecipante e per giorno inferiori al 60 % dell'importo massimo giornaliero che figura nelle tabelle che la Commissione mette a disposizione degli offerenti.

Sarà accordata la preferenza alle azioni che hanno luogo nelle zone rurali.

Articolo 10

Convenzione

Le domande selezionate formano oggetto di una convenzione, conclusa tra la Commissione e i beneficiari, che disciplina i diritti e gli obblighi derivanti dalla decisione di sovvenzione della Commissione.

Articolo 11

ΙT

Annualità

Le sovvenzioni sono concesse su base rigorosamente annuale e non conferiscono alcun diritto per gli anni successivi anche se l'azione rientra in una strategia pluriennale.

Articolo 12

Pubblicità

Un elenco dei beneficiari e delle attività finanziate in forza del presente regolamento, con l'indicazione dell'importo e del tasso del sostegno finanziario è pubblicato ogni anno nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 13

Informazione del comitato del FEAOG

Il comitato del FEAOG è informato di quanto segue:

- a) del contenuto dell'invito a presentare proposte prima della sua pubblicazione;
- b) dei programmi d'attività ricevuti;
- c) delle azioni selezionate ai fini di una sovvenzione;
- d) delle attività intraprese su iniziativa della Commissione.

Articolo 14

Valutazione

Ai fini della valutazione delle azioni finanziate, prevista dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 814/2000, i beneficiari sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari e segnatamente di

rispondere ai questionari e alle griglie di valutazione uniti ai formulari di domanda messi a loro disposizione dalla Commissione.

La Commissione procede alla valutazione entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 15

Misure transitorie

- 1. Per l'anno 2000 e in deroga all'articolo 2, le persone che desiderano beneficiare di una sovvenzione comunitaria in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (CE) n. 814/2000 ne presentano domanda alla Commissione, secondo le disposizioni del presente regolamento. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione almeno tre mesi prima dell'inizio dell'azione e comunque non oltre il 30 settembre 2000.
- 2. Il comitato del FEAOG è informato delle azioni selezionate per beneficiare di una sovvenzione a norma del paragrafo 1.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

ALLEGATO I

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE DOMANDE DI SOVVENZIONE

1. Le domande di sovvenzione devono:

IT

- a) essere presentate nei termini impartiti;
- b) essere completamente e correttamente compilate e dattiloscritte;
- c) essere trasmesse in cinque copie, tutte firmate e datate dalla persona responsabile dell'azione (¹), utilizzando i formulari di domanda di sovvenzione originali ottenibili presso i servizi della Commissione; qualora l'azione abbia luogo in tutto o in parte al di fuori della Comunità, deve essere presentata una copia supplementare;
- d) essere inviate per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o essere depositate presso la Commissione;
- e) essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità; è possibile allegare una descrizione sintetica del progetto in altre lingue ufficiali.
- 2. Il bilancio di previsione deve:
 - a) essere equilibrato, espresso in euro e non comportare errori;
 - b) essere sufficientemente dettagliato per consentire l'identificazione, la sorveglianza e il controllo delle azioni proposte;
 - c) indicare i calcoli e le specifiche utilizzate per la sua elaborazione;
 - d) essere datato e firmato dalla persona responsabile dell'azione;
 - e) riportare nella parte delle entrate:
 - il contributo diretto dell'offerente,
 - un'indicazione dettagliata dei contributi di altri eventuali finanziatori,
 - qualsiasi reddito generato dal progetto, incluse, se del caso, le spese di iscrizione,
 - il contributo chiesto alla Commissione, se del caso ripartito secondo le diverse domande presentate alla Commissione
- 3. Sono allegati alla domanda:
 - a) gli statuti, l'organigramma, il regolamento interno e il rapporto d'attività più recente dell'offerente;
 - b) tutti i documenti che comprovano che l'offerente non si trova in uno dei casi di cui all'articolo 4, lettere a), b), c), e d), del presente regolamento;
 - c) i bilanci e i conti annuali degli ultimi due esercizi;
 - d) qualsiasi documento che consenta di valutare la capacità finanziaria, tecnica e professionale dell'offerente e segnatamente l'indicazione dei titoli di studio e professionali e dell'esperienza dei responsabili dell'azione, degli effettivi medi annuali, del materiale e dell'attrezzatura tecnica a disposizione nonché una descrizione delle azioni realizzate nel corso degli ultimi due anni;
 - e) il programma dettagliato dell'azione che include segnatamente, nella misura del possibile, nomi, titoli e esperienze professionali dei partecipanti le cui spese di trasporto o di soggiorno sono prese a carico e degli invitati, nonché gli argomenti che questi ultimi devono trattare;
 - f) qualsiasi documento utile per valutare il contenuto dell'azione.

In caso di subfornitura, le medesime informazioni vanno fornite per attestare la capacità finanziaria, tecnica e professione del o dei subfornitori interessati.

⁽¹) Le domande possono essere trasmesse su supporto informatico ma in tal caso devono obbligatoriamente includere una copia su carta, firmata e datata dalla persona responsabile dell'azione.

ALLEGATO II

CRITERI DI SELEZIONE

- 1. Per i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2:
 - a) La pertinenza e l'interesse generale dell'azione sono valutati segnatamente in relazione alla:
 - conformità del contenuto dell'azione con gli obiettivi fissati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 814/2000 e dei temi prioritari elencati nell'invito a presentare proposte,
 - pertinenza delle esigenze in materia di informazione identificate dal richiedente,
 - corrispondenza fra le azioni proposte dal richiedente e i mezzi finanziari e le risorse umane previsti,
 - concordanza fra le azioni proposte dal richiedente e il pubblico cui sono destinate.
 - b) La dimensione e il plusvalore europeo sono valutati segnatamente per quanto concerne:
 - il numero di paesi interessati dall'azione,
 - il numero di regioni interessate dall'azione,
 - il numero di settori coperti dall'azione,
 - il numero delle organizzazioni che partecipano alla concezione e alla realizzazione dell'azione,
 - la cooperazione efficace e equilibrata fra i vari partner in materia di programmazione e realizzazione delle azioni e partecipazione finanziaria,
 - la rappresentatività delle organizzazioni interessate (numero di membri e settori di attività),
 - l'esperienza dei partecipanti o delle persone associate alla realizzazione dell'azione rispetto ai temi trattati.
 - c) L'effetto moltiplicatore durevole a livello europeo, nazionale e regionale è valutato segnatamente per quanto concerne:
 - il numero di beneficiari dell'azione,
 - la rappresentatività e la qualità dei beneficiari,
 - la politica di divulgazione decisa ovvero:
 - gli strumenti di comunicazione previsti (pubblicazioni, relazioni, basi dati, repertori, seminari sul seguito riservato, capitolati tecnici...),
 - i supporti utilizzati (cartacei, elettronici, audiovisivi),
 - i canali di diffusione utilizzati (stampa, pubblicità diretta per corrispondenza, distribuzione diretta...),
 - il seguito riservato all'azione o il suo carattere pluriennale.
 - d) Il contributo allo sviluppo di una cooperazione multinazionale, interregionale e intersettoriale durevole è valutato segnatamente in relazione a quanto segue:
 - realizzazione di scambi,
 - gestione comune delle esperienze,
 - partenariati creati,
 - immissioni in rete,
 - attuazione di una politica di informazione e/o di divulgazione comune.
 - e) La valutazione delle azioni riguarda segnatamente:
 - la realizzazione di una valutazione ex-ante,
 - la realizzazione di una valutazione ex-post,
 - i criteri fissati per portare a termine la valutazione,
 - le tecniche utilizzate (sondaggi, questionari, statistiche...).
- 2. Per i criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 3:
 - a) Il carattere ragionevole del bilancio presentato viene valutato segnatamente per quanto concerne:
 - l'importo globale,
 - i costi indicati per ogni voce, segnatamente in riferimento alle migliori condizioni disponibili sul mercato e rispetto ai tassi o baremi fissati dai servizi della Commissione,
 - l'equilibrio fra le varie voci,
 - il rapporto con il costo totale per beneficiari diretti dell'azione.

- b) Il contributo chiesto è valutato segnatamente per quanto concerne:

IT

- l'importo globale,la quota che rappresenta nelle entrate totali.
- c) La capacità del richiedente di trovare altre fonti di finanziamento viene valutata segnatamente per quanto concerne:
 - la quota nelle entrate totali delle risorse proprie del richiedente,
 - la quota nelle entrate totale di fonti certificate di finanziamento pubbliche (nazionali, regionali o locali) o
 - l'entità del contributo chiesto ai partecipanti.

IT

ALLEGATO III

COSTI AMMISSIBILI

- 1. Per essere ammissibili, le spese devono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) devono essere direttamente generate dall'azione;
 - b) devono essere indispensabili per realizzare l'azione e devono rispettare le migliori condizioni disponibili sul mercato.
- 2. Le spese devono essere connesse:
 - a) alla preparazione delle azioni (concezione, ricerca, coordinamento, pubblicità, valutazione ex-ante, ecc.);
 - b) alla realizzazione delle azioni (costi di produzione, onorari dei conferenzieri, locazione degli impianti e delle attrezzature, interpretazione, stampa dei documenti, spese di partecipazione, spese di viaggio, ecc.);
 - c) alla sorveglianza (rassegna stampa, divulgazione dei resoconti, valutazione ex-post, ecc.).

3. Sono ammissibili:

- a) le spese di personale (costo unitario per una giornata di lavoro), su presentazione del foglio paga per il periodo considerato o di fatture in caso di ricorso a personale esterno;
- b) i costi di trasporto di seguito indicati:
 - le spese di prenotazione e di viaggio in seconda classe, per ferrovia, secondo l'itinerario più breve, su presentazione del titolo di trasporto (1),
 - le spese di viaggio in aereo, per gli spostamenti superiori a 800 km andata e ritorno, in classe economica, con applicazione delle tariffe promozionali più interessanti disponibili sul mercato (APEX, PEX, turistica, ...) e su presentazione del biglietto e della carta d'imbarco (1),
 - le spese di viaggio interurbano in autobus, secondo l'itinerario più breve e su presentazione del titolo di trasporto o della fattura,
 - le spese di noleggio di autobus o di autovettura, a condizione che siano iscritte nel bilancio di previsione e siano debitamente giustificate, su presentazione della fattura,
 - le spese di viaggio con l'autovettura personale, in base alla tariffa applicabile per il viaggio per ferrovia in seconda classe o in autobus, secondo l'itinerario più breve, escluso qualsiasi supplemento; tali spese sono ammissibili su presentazione di una dichiarazione firmata dall'utente che indica le date di partenza e di ritorno, il luogo di partenza e di destinazione e un attestato di una compagnia ferroviaria o di trasporto su strada che specifica il costo di tale viaggio (2); le spese di benzina, parcheggio, pedaggio e vitto sostenute dalla persona che utilizza la propria autovettura non sono ammissibili,
 - escluse le spese di trasporto urbano (autobus, metropolitana, tram) e le spese di taxi;
- c) le spese di vitto e alloggio alle condizioni seguenti:
 - nel limite di un importo massimo per giorno e per persona, ottenibile presso i servizi della Commissione; tale importo copre le spese di vitto e alloggio in gruppo nel quadro dell'azione, su presentazione delle fatture,
 - nel limite di un importo forfetario pro capite, per pasto e per prima colazione, ottenibile presso i servizi della Commissione, nel caso in cui sia previsto che tutti o parte dei pasti non vengono consumati in gruppo,
 - le fatture d'albergo comuni sono ammissibili solo se indicano il numero di camera, i nomi delle persone e il numero di notti; le fatture del ristorante devono indicare il numero di coperti e un elenco dei commensali;
- d) le spese di interpretazione e di traduzione alle medesime condizioni delle spese di personale e nel limite di massimali ottenibili presso i servizi della Commissione;
- e) gli onorari di esperti o di conferenziali nel limite di un massimale ottenibile presso i servizi della Commissione, su presentazione di una fattura e della prova del pagamento e nella misura in cui non facciano parte di un'amministrazione pubblica nazionale, comunitaria o internazionale e non siano né membri né dipendenti dell'organizzazione beneficiaria della sovvenzione o di un'organizzazione ad essa associata o affiliata;
- f) la locazione della sala di conferenza e del materiale, su presentazione della fattura;

⁽¹⁾ Se il trasporto ha luogo in un'altra classe, i costi sostenuti non sono ammissibili a meno che non sia presentato un attestato della

compagnia di trasporto che precisa il costo in seconda classe: in tal caso le spese ammissibili sono limitate a detto importo.

(2) In deroga, per i casi in cui non esistano trasporti pubblici e nel limite di 300 km per andata e ritorno, i costi ammissibili sono rimborsati a concorrenza di 0,25 EUR/km.

- g) la subfornitura, ma esclusivamente per i casi esplicitamente indicati nella convenzione; il beneficiario deve disporre almeno di tre proposte nel caso in cui il contratto verta su un importo superiore a 10 000 EUR, deve fornire ai servizi della Commissione gli elementi che consentano di provare che il subfornitore scelto proponeva il miglior rapporto qualità-prezzo e giustificare la scelta se non si tratta del prezzo più conveniente; il subfornitore è soggetto alle medesime regole del beneficiario;
- h) i costi di pubblicazione e spese di spedizione, le spese di produzioni audiovisive nonché le spese di personale, su presentazione delle fatture;
- i) le altre spese derivanti da esigenze della convenzione di sovvenzione (revisione contabile, valutazioni specifiche dell'azione, rapporti, relazioni, traduzioni, cauzioni), su presentazione delle fatture;
- j) un importo forfetario, nel limite del 7 % dei costi diretti ammissibili, che copre i costi di materiale consumabile, di forniture e di altre spese (sono incluse segnatamente fra queste spese: le spese per telefono, telecopia, Internet, fotocopie e l'insieme del materiale d'ufficio), nella misura in cui il beneficiario non riceva da altra parte sovvenzioni di funzionamento della Comunità;
- k) una riserva per imprevisti con un massimale del 5 % dei costi diretti ammissibili.
- 4. Non sono ammissibili:

ΙT

- a) i contributi in natura;
- b) le spese non specificate o forfetarie, salvo casi particolari indicati nel presente regolamento;
- c) i costi indiretti (affitto, elettricità, acqua, gas, assicurazioni, importe e tasse);
- d) i costi per investimenti di capitale, le provvigioni, gli interessi debitori, le perdite di cambio, i regali e le spese voluttuarie.
- 5. Le date considerate per l'ammissibilità delle spese sono quelle che corrispondono al fatto generatore e non quelle che corrispondono al rilascio dei documenti contabili.
 - Non può essere presa in considerazione nessuna spesa generata prima della data d'inizio dell'azione come indicata nella convenzione di sovvenzione.
- 6. Tutte le fatture devono essere redatte in debita forma, conformemente alla legislazione e alle regole del paese di cui trattasi e indicare l'importo e la percentuale dell'IVA. Le copie di cattiva qualità non saranno prese in considerazione.
- 7. Non potrà essere presa in considerazione nessuna spesa ingiustificata.
- 8. Le spese devono essere state effettivamente sostenute, essere registrate nella contabilità o nei documenti fiscali del beneficiario ed essere identificabili e controllabili.
- 9. Nel caso in cui fossero direttamente prese a carico da un altro finanziatore, eventuali spese ammissibili devono essere indicate nel bilancio di previsione e nel rendiconto finale alla voce «altri contributi» e devono essere conformi alle esigenze di cui ai punti 6, 7 e 8.